Allegato "C1a"

#### **AVVISO PUBBLICO**

#### "Fondo Rotativo PMI - Attività Produttive"

Art. 67 della L.R. del 26 dicembre 2006 n. 27 così come modificato dall'art. 27 della L.R. del 28 dicembre 2007 n. 26.

## Art. 1 - Finalità e Oggetto

- 1. La Regione Lazio ha istituito il "Fondo Rotativo per le PMI" <sup>1</sup> con l'obiettivo di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese. Il "Fondo" é affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito Sviluppo Lazio) attraverso apposita Convenzione con la Regione Lazio e si articola in fondi settoriali.
- 2. Il presente Avviso Pubblico è relativo all'attivazione del fondo settoriale "Fondo rotativo PMI Attività Produttive", destinato a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale attraverso "progetti agevolativi diffusi". Per "progetti agevolativi diffusi" si intendono gli interventi rivolti alle imprese, attivati per la promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo e caratterizzati da selettività di accesso e da una tempestiva fruibilità da parte dei beneficiari.

## Art. 2 - Priorità

- 1. Le priorità del presente Avviso riguardano le azioni di sviluppo per la valorizzazione delle imprese e dei sistemi di imprese. Inoltre, è ammesso il consolidamento a medio termine di passività a breve a titolo oneroso e/o immissione di liquidità a fronte di investimenti effettuati nei 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente avviso e relativi ad interventi indicati al successivo Art. 5.
- 2. Come previsto al comma 3 dell'allegato A1 alla DGR n. 163 del 20 marzo 2009 sono considerati prioritari gli interventi inerenti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 67 della Legge Regionale del 26 dicembre 2006 n. 27, così come modificato dall'art. 27 della Legge Regionale del 28 dicembre 2007 n. 26.

- a) il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso interventi e/o processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riqualificazione e ammodernamento;
- b) l'innovazione tecnologica e il rafforzamento della competitività;
- c) il rafforzamento della gestione finanziaria;
- d) l'internazionalizzazione;
- e) lo sviluppo e il consolidamento di nuove imprese.
- 3. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono finanziati con la dotazione indicata all'art. 8.
- 4. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei singoli beneficiari nonché i termini temporali relativi all'iter per la valutazione delle domande presentate.

#### Art. 3 – Soggetti Beneficiari

- 1. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008<sup>2</sup>.
- 2. I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.

- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008<sup>3</sup>.
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Deggendorf);
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490);
- per le richieste di importo complessivo superiore ad € 200.000, avere un rapporto fra patrimonio netto e attivo patrimoniale non inferiore al 5%.
- 3. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività esclusi dalla vigente disciplina ed in particolare:
- esclusi dall'art. 1 del Regolamento 1998/2006,
- esclusi dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.

L'elenco dei settori e dei codici di attività limitati e/o esclusi dal presente Avviso è riportato nell'appendice 1 al presente bando.

L'elenco dei codici di attività limitati e/o esclusi dal Fondo Centrale di Garanzia (di seguito FCG) è riportato nell'appendice 2 al presente bando.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni è inoltre necessario che le imprese, alla data di spedizione della documentazione cartacea della domanda (indicata al successivo Art. 12), abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità operativa ove viene realizzato il progetto, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione - anche finanziaria - o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.

Alla data sopra indicata tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

La detta piena disponibilità deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per un periodo di tempo pari almeno a 6 anni decorrenti dalla data sopra indicata di spedizione della documentazione.

## Art. 4 – Ubicazione degli investimenti

1. Sedi operative delle PMI richiedenti ubicate nel territorio della Regione Lazio.

#### Art. 5 – Interventi ammissibili

- 1. Sono ammissibili progetti di investimento volti allo sviluppo di nuove imprese, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione e all'ammodernamento produttivo delle imprese ovvero della sede operativa delle stesse.
- 2. I progetti di investimento devono essere illustrati nell'apposita *Scheda di Progetto* ed allegati alla domanda di finanziamento.

3. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si considerano:

## • Sviluppo nuove imprese

Progetti di investimento diretti allo sviluppo di attività da parte di soggetti già costituiti a partire dalla data di presentazione della domanda.

## • Ampliamento

Progetti di investimento volti ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale) anche in un'ottica di internazionalizzazione.

## • Riqualificazione

Progetti di investimento volti all'innovazione di prodotto, di processo o organizzativa in grado di introdurre significativi miglioramenti dei prodotti e delle tecniche di produzione.

#### • Riattivazione

Progetti di investimento diretti alla ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente.

#### • Ristrutturazione

Progetti di investimento diretti alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa.

#### • Ammodernamento

Progetti di investimento volti ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni lavorative, ambientali ed ecologiche legate ai processi produttivi.

#### • Riconversione

Progetti di investimento diretti a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi e la relativa modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

## Art. 6 - Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali così come definite dall'articolo 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del progetto oggetto dell'agevolazione.

## Le spese ammissibili riguardano:

- a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti sia generali che specifici nonché la direzione dei lavori, gli studi di fattibilità economico finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale, entro il limite del 10% delle opere murarie;
- b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c) acquisto<sup>4</sup>, costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento dei locali aziendali; costruzione di porti e darsene;
- d) opere murarie ed impiantistiche relative alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e all'adeguamento dei locali aziendali (quali riscaldamento e condizionamento, illuminazione, ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, raccordi ferroviari, impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, officine di manutenzione, centrali di conversione, impianti di trasporto interno, servizi a vapore, impianti d'allarme, impianti di sicurezza);
- e) macchinari, impianti e attrezzature (incluse le attrezzature da officina e le attrezzature da laboratorio) nuovi di fabbricazione; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, mobili e arredi nuovi di fabbricazione; dotazione della mensa aziendale; beni per i servizi sanitari e assistenziali;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa anche finalizzati al commercio elettronico, alla realizzazione di *show rooms* virtuali;
- g) brevetti, banche dati, *know how* e licenze d'uso (acquisto e registrazione) concernenti nuove tecnologie di processo o di prodotto anche in un'ottica di internazionalizzazione;
- h) costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, compresi i costi di personale, i diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, diritti d'autore connessi all'utilizzazione di opere dell'ingegno, concessioni licenze e marchi.
  - I costi di personale interno sono ammissibili nel limite delle seguenti percentuali applicabili al costo totale per i dipendenti indicato nell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, ovvero per le imprese costituite da meno di tre anni, al costo previsionale indicato nel business plan redatto sulla base del modello allegato (Allegato C3–nuove imprese) al presente Avviso:
  - per le imprese con meno di 50 dipendenti: 50%;
  - per le imprese con 50 o più dipendenti: 30%.

<sup>4</sup> Relativamente all'acquisto della sede operativa si veda quanto previsto all'Art.3 co. 4 circa l'obbligatorietà di un titolo di disponibilità.

- 2. Le spese indicate nel comma precedente, relative agli interventi di cui all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico, sono considerate ammissibili anche se sostenute in data antecedente a quella di invio della documentazione cartacea a condizione che gli interventi siano stati avviati entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio<sup>5</sup>.
- 3. Le variazioni agli investimenti rispetto al piano approvato sono ammesse con una flessibilità del 15% per ciascuna categoria di spesa, fermo restando il totale complessivo degli stessi, a condizione che non alterino il piano approvato. Non si considerano variazioni la sostituzione dei fornitori e le modifiche non sostanziali dei beni (aggiornamenti tecnologici, ecc). Eventuali variazioni dei progetti di investimento che superino il limite indicato dovranno essere preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio indicando le spese oggetto della variazione, i motivi della variazione, gli importi approvati ed i nuovi importi richiesti. Tale richiesta dovrà essere autorizzata da Sviluppo Lazio. In caso di diminuzione della spesa ammissibile l'agevolazione concessa verrà proporzionalmente ridotta, mentre non verranno riconosciute maggiorazioni a fronte di un aumento degli investimenti. Le modifiche dovute a fattori contingenti o a circostanze imprevedibili non preventivamente autorizzate saranno valutate in sede di esame della rendicontazione intermedia (SAL) e finale (SALDO). Qualora le modifiche apportate siano sostanziali e compromettano l'effettiva e corretta realizzazione del progetto approvato, si procederà alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
- 4. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni, gli investimenti devono essere mantenuti nei cinque anni successivi al loro completamento, senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il progetto di investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione prevista nel progetto stesso, ancorchè il titolo di spesa sia quietanzato successivamente.

Qualora l'impresa abbia in corso di realizzazione un progetto di investimento, può presentare domanda per l'ottenimento di un finanziamento destinato in parte al consolidamento del debito e/o immissione di liquidità, in misura pari alle spese già sostenute, ed in parte alla realizzazione di nuovi investimenti, per la parte ancora da realizzare alla data di pubblicazione del bando.

- 5. Le modalità di pagamento ammissibili per le spese relative ai progetti approvati sono quelle previste dalla normativa vigente e di seguito elencate:
  - a) Bonifico Bancario;
  - b) Ricevuta bancaria (RiBa);
  - c) Assegno circolare non trasferibile;
  - d) Assegno bancario non trasferibile;
  - e) Bollettino postale (tramite conto corrente postale);
  - f) Vaglia postale (tramite conto corrente postale);

## 6. Non sono ammissibili le spese per:

- mezzi di trasporto iscritti a pubblici registri;
- le spese notarili;
- imposte e tasse;
- scorte;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- le spese di funzionamento in generale;
- le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, altre agevolazioni.

## Non sono, inoltre, ammissibili:

- > le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- > i costi relativi all'acquisto di beni agevolabili il cui singolo valore imponibile sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- > gli acquisti di beni e/o servizi da fornitori che siano<sup>6</sup>:
  - a) l'amministratore o socio dell'impresa richiedente;
  - b) coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante della stessa impresa;
  - c) un'impresa che si trovi, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un

<sup>6</sup> Tale condizione è oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportata nella parte quarta dell'Allegato B.

medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri

## Art. 7 – Agevolazioni concedibili e massimali

- 1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel presente Avviso pubblico, non potrà avere una spesa di investimento ammissibile inferiore a € 50.000,00. Qualora l'investimento ammissibile risulti inferiore alla soglia minima complessiva di € 50.000,00 a seguito di tagli delle spese proposte operati da Sviluppo Lazio in sede istruttoria e di valutazione degli investimenti, il programma di investimenti sarà considerato non ammissibile.
- 2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata:
  - una componente a tasso agevolato (Quota Agevolata);
  - una componente con copertura di garanzia regionale (Quota Ordinaria Garantita) a tasso ordinario in una delle seguenti tipologie:
    - o "garanzia di portafoglio"
    - o "garanzia individuale".

Nel caso di garanzia individuale verrà richiesta, a cura di Banca Impresa Lazio, controgaranzia al Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96. In tal caso si applica la disciplina del Fondo stesso di cui alle Disposizioni Operative, intendendosi con tale definizione tutte le norme, decreti, regolamenti, disposizioni, circolari, moduli ed altra documentazione rilevante, resi disponibili e periodicamente aggiornati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal soggetto gestore del FCG.

- 3. La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 5 anni, più un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi dalla data della prima erogazione. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote.
- 4. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato Regolamento.

- 5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti pubblici ottenuti sugli stessi costi ammissibili.
- 6. Il tasso di interesse applicato al beneficiario per la componente "Quota Agevolata" è pari allo 0,5% annuo; il tasso di interesse applicato alla componente "Quota Ordinaria Garantita" terrà conto del merito creditizio del beneficiario e sarà ottenuto applicando una maggiorazione (spread):
  - in caso di tasso fisso, al parametro IRS

#### ovvero

• in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi

Verrà data ampia comunicazione sul sito <u>www.sviluppo.lazio.it</u> circa le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati.

- 7. Il rimborso del mutuo avviene secondo un piano di ammortamento a rate trimestrali costanti posticipate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
- 8. L'importo massimo erogabile varia in base alla classe di rating del beneficiario ed è pari a:

Euro 1.000.000,00 per la Classe 1 con rating notch superiore a BBB-;

Euro 750.000,00 per la Classe 2 con rating notch da BB+ a BB-;

Euro 500.000,00 per la Classe 3 con rating notch da B+ a B-;

Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nell'appendice 3 del presente Avviso che rappresenta un estratto della "Scheda Prodotto" sottoscritta da una Banca o un Intermediario Finanziario ex art. 107 del T.U.B. (di seguito Banca).

#### Art 8 - Risorse complessive

 Il finanziamento agevolato è concesso a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo PMI Attività produttive istituito presso Sviluppo Lazio, che ammontano a complessivi € 25.000.000,00, comprensivi della provvista relativa alla Garanzia fornita da Banca Impresa Lazio.

La disponibilità del Fondo Rotativo PMI verrà messa a disposizione dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto e rimarrà aperta fino al 15 gennaio 2012, o fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, se precedente reso noto tramite pubblicazione sul B.U.R.L. della determinazione dirigenziale con la quale si stabilisce la chiusura dell'avviso pubblico e pertanto l' interruzione dell'accoglimento delle domande.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferme restando le risultanze dell'istruttoria effettuata da Sviluppo Lazio.

## Art 9 - Cumulo delle agevolazioni

1. Gli investimenti realizzati ai sensi del presente Avviso sono agevolati nel rispetto dei regolamenti e dei regimi indicati all'art. 7 comma 4. Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le medesime spese.

#### Art. 10 - Scelta della Banca

- 1. Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare obbligatoriamente la Banca alla quale intende rivolgersi per l'ottenimento della Quota ordinaria di finanziamento.
- 2. La scelta operata dal beneficiario incide sulla modalità di rilascio delle Garanzie così come previsto al successivo articolo 10. Tale scelta dovrà essere ponderata dal beneficiario anche sulla base delle eventuali Garanzie aggiuntive richieste dalla singola Banca convenzionata.

#### Art. 11 - Garanzie

- 1) Sulla Quota Agevolata la Banca richiederà al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata dovrà essere coerente con quella richiesta dalla Banca sulla Quota Ordinaria Garantita di cui al successivo comma. Nel caso in cui la Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria Garantita, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
- 2) Sulla Quota Ordinaria Garantita la Banca sceglie al momento della sottoscrizione della Scheda Prodotto una delle seguenti due opzioni:
  - 1. Quota Ordinaria Garantita con modalità di portafoglio
  - 2. Quota Ordinaria Garantita con garanzia individuale

Sulla Quota Ordinaria Garantita, la Banca riceve da Banca Impresa Lazio una fidejussione a garanzia secondo le modalità tecniche indicate nel Contratto Quadro di Garanzia.

Sulla Quota Ordinaria Garantita la Banca potrà richiedere al beneficiario una protezione del credito di tipo personale estensibile, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi

#### Art. 12 -Presentazione delle domande di agevolazione

1. La presentazione delle domande (complete degli allegati) in formato cartaceo e copia informatica in formato PDF su CD-ROM, avviene tramite posta Raccomandata A/R., pena la irricevibilità della domanda, per la quale farà fede il timbro postale con data ed ora dell'invio, al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio SpA

Fondo Rotativo PMI – Attività Produttive

Via Vincenzo Bellini, 22-00198 ROMA

2. Le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione della presente determinazione sul BURL fino al 15 gennaio 2012, o fino ad esaurimento delle risorse

finanziarie disponibili, se precedente reso noto tramite pubblicazione sul B.U.R.L. della determinazione dirigenziale con la quale si stabilisce la chiusura dell'avviso pubblico e pertanto l'interruzione dell'accoglimento delle domande; saranno accolte domande fino alla concorrenza di un'ulteriore quota pari al 30% dello stanziamento quali riserva di futuro recupero in caso di rinuncia o inammissibilità delle domande utilmente collocate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferme restando le risultanze dell'istruttoria effettuata da Sviluppo Lazio;

- 3. La domanda di finanziamento relativa al progetto di investimento deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica riportata in allegato (Allegato C2) e composta dalla seguente documentazione, pena l'inammissibilità della domanda:
  - a) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione della Banca prescelta per la richiesta di finanziamento tra quelli convenzionati e contenente la richiesta di rilascio della Garanzia da parte di BIL;
- b) la Scheda di Progetto predisposta su apposito modulo approntato da Sviluppo Lazio;

Alla modulistica sopra indicata devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- 1) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- 2) copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori (ovvero copia delle fatture di spesa qualora già sostenute);
- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante, attestante l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore.
- 4) Certificato di iscrizione al "Registro delle imprese" della C.C.I.A.A. non anteriore a 6 mesi con vigenza e antimafia;
- 5) Bilanci approvati relativi all'ultimo esercizio concluso e a quello precedente, corredati degli allegati di rito per le imprese obbligate al deposito in CCIAA. Le imprese neo costituite dovranno produrre i bilanci disponibili alla data di presentazione della domanda;

- 6) Business plan redatto sulla base del modello allegato (C3 nuove imprese) al presente Avviso per le imprese costituite da non oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda;
- 7) Ultime 2 dichiarazioni dei redditi complete di dichiarazione IVA per tutte le imprese, ad esclusione delle imprese neo costituite. Le imprese neo costituite dovranno presentare le dichiarazioni dei redditi disponibili alla data di presentazione della domanda;
- 8) Situazione contabile provvisoria a data recente;
- 9) Idoneo titolo di piena disponibilità dell'immobile dell'unità operativa ubicata nel territorio della Regione Lazio ove viene realizzato il progetto (proprietà, diritto reale di godimento, locazione anche finanziaria, comodato, ecc.) risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi previamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

Qualora la documentazione di cui ai punti da 1) a 9) risultasse incompleta, Sviluppo Lazio provvederà a richiedere, tramite posta Raccomandata A/R e, se preventivamente comunicata, tramite Posta Elettronica Certificata, le integrazioni al beneficiario, il quale disporrà di 10 giorni dal ricevimento della richiesta per inviare la documentazione completa, pena l'inammissibilità della domanda.

- 4. Per l'istruttoria di merito del credito da parte delle Banche devono essere presentati:
  - a) Verbale assemblea soci/CDA in cui si autorizzi la richiesta, il perfezionamento e l'utilizzo del fido richiesto;
  - b) Verbale di assemblea di ripianamento perdite;
  - c) Dichiarazione delle proprietà immobiliari;
  - d) Dichiarazione degli affidamenti in corso con altre banche;
  - e) Estratto conto dell'ultimo trimestre dei rapporti con altra banche, con relativa liquidazione (se non cliente della Banca a cui si richiede il finanziamento).

La documentazione di cui ai punti da a) ad e) qualora non fornita a Sviluppo Lazio potrà essere richiesta, oltre ad eventuale ed ulteriore documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio, direttamente dalla Banca o da Banca Impresa Lazio, eventualmente per il tramite di Sviluppo Lazio, al beneficiario.

5. Sviluppo Lazio registra le domande cartacee pervenute, ne verifica la completezza e la regolarità. Accerta la presenza dei requisiti formali nonché valuta la completezza della documentazione trasmessa.

Qualora la domanda risultasse non ammissibile o non redatta sull'apposita modulistica predisposta, ovvero incompleta negli aspetti rilevanti, Sviluppo Lazio provvede a respingere la domanda mediante specifica comunicazione contenente le relative motivazioni, concedendo al beneficiario il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili ad un medesimo progetto organico e funzionale.

## Art. 13 - Procedure e termini per l'istruttoria

- 1. Ai fini della formazione degli elenchi relativi sia alle domande ammissibili sia alle domande considerate non ammissibili, i soggetti preposti effettuano l'attività istruttoria sulla base delle domande pervenute secondo la seguente procedura:
  - 1) Sviluppo Lazio effettua la verifica di merito agevolativo, attraverso una valutazione tecnicoeconomica del progetto presentato e ne comunica l'esito a Banca Impresa Lazio entro 20 giorni
    lavorativi dalla ricezione della documentazione cartacea completa. In caso sia necessaria
    l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al
    beneficiario ed i 20 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa
    completa.
  - 2) In caso di esito positivo dell'istruttoria di merito agevolativo Sviluppo Lazio invia a Banca Impresa Lazio la documentazione completa relativa alle domande ammissibili. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo Sviluppo Lazio provvede ad informarne il beneficiario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione

per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 3) Banca Impresa Lazio, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al punto 2), effettua l'istruttoria di merito creditizio finalizzata alla concessione della garanzia. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al beneficiario ed i 20 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa. Qualora la domanda risulti ammissibile a garanzia per un importo inferiore a quello ammissibile ad agevolazione, in considerazione del massimale previsto dalla classe di rating di appartenenza ovvero per effetto di valutazioni economico-finanziarie di Banca Impresa Lazio, Banca Impresa Lazio ne informa Sviluppo Lazio, la quale provvede a:
  - 3.1) rimodulare d'ufficio l'importo del finanziamento se la riduzione è fino ad un massimo del 15% del finanziamento richiesto. Il beneficiario è tenuto a dare copertura alla differenza tra l'importo ammissibile ad agevolazione e quello ammissibile a garanzia.
  - 3.2) darne comunicazione al beneficiario entro il termine di 5 giorni lavorativi se la riduzione è superiore al 15% del finanziamento richiesto. Il beneficiario può integrare il piano finanziario ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto, concordando con Sviluppo Lazio una rimodulazione della Scheda di Progetto (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di Sviluppo Lazio.

Qualora la domanda risulti ammissibile per l'intero importo richiesto:

Opzione 1- la Banca scelta dal beneficiario ha optato per la Garanzia di Portafoglio: Banca Impresa Lazio formalizza la delibera ed informa Sviluppo Lazio impegnandosi ad emettere fideiussione a fronte di delibera positiva da parte della Banca.

Opzione 2- la Banca scelta dal beneficiario ha optato per la Garanzia Individuale: Banca Impresa Lazio formalizza la delibera e la richiesta di controgaranzia al gestore FCG. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'esito da parte del gestore FCG, Banca Impresa Lazio informa Sviluppo Lazio impegnandosi, in caso di esito positivo del gestore FCG, ad emettere fideiussione a fronte di delibera positiva da parte della Banca.

- 4) In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Banca Impresa Lazio provvede ad informarne Sviluppo Lazio la quale, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca Impresa Lazio, effettua la comunicazione al beneficiario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 5) In caso di esito positivo dell'istruttoria del merito creditizio effettuata da Banca Impresa Lazio, Sviluppo Lazio invia alla Banca indicata dal beneficiario la documentazione completa relativa alle domande ritenute ammissibili ai fini del merito agevolativo e sulle quali Banca Impresa Lazio si è impegnata al rilascio della fideiussione, ai fini della valutazione del merito creditizio.
- 6) La Banca provvede a contattare direttamente il beneficiario per acquisire la firma della richiesta di finanziamento. L'esito dell'istruttoria di merito creditizio, effettuata a insindacabile giudizio della Banca, deve essere comunicato a Sviluppo Lazio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione. Nel caso in cui la Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. In ogni caso la Banca deve comunicare a Banca Impresa Lazio la data della propria delibera entro 85 giorni dalla data di rilascio della controgaranzia. Decorso tale termine l'istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente.
- 7) Sviluppo Lazio, contestualmente all'invio di cui al punto 5, trasmette alla Direzione regionale competente:
  - a) l'elenco relativo alle domande per le quali sia stata accertata l'inammissibilità formale e di merito agevolativo, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità, per i successivi atti amministrativi (Determina Dirigenziale di non ammissibilità);
  - b) l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili sotto il profilo della garanzia di Banca Impresa Lazio, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- c) l'elenco dei progetti ammissibili sotto il profilo del merito agevolativo e della garanzia di Banca Impresa Lazio ai fini dell'approvazione con delibera condizionata al superamento del merito creditizio avente durata di 90 giorni.
- 8) Sviluppo Lazio comunica l'esito dell'istruttoria di merito creditizio effettuata dalla Banca alla Direzione regionale competente, la quale, in caso di esito negativo procede con gli atti amministrativi di disimpegno dei fondi. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al beneficiario, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione della Banca ovvero della delibera regionale se successiva, la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 9) Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario.
- 10) Sviluppo Lazio autorizza la Banca, tramite apposita comunicazione, all'erogazione del primo SAL o del SALDO relativo alle tranches di finanziamento. In caso di pagamento diretto dei fornitori su fatture non quietanzate, trasmette alla Banca specifico ordine di pagamento contenente l'indicazione degli importi e delle informazioni utili e necessarie ad effettuare il saldo.

#### Art. 14 – Concessione delle agevolazioni

- 1. A seguito dell'approvazione degli elenchi, Sviluppo Lazio provvede ad inviare l'atto di impegno contenente gli obblighi del beneficiario che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmesso a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
- 2. L'atto di impegno rappresenta il documento propedeutico per la successiva stipula del contratto di finanziamento relativo sia alla "Quota agevolata" che alla "Quota ordinaria Garantita". Il contratto di finanziamento deve essere redatto successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro la

presentazione del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) tra l'impresa beneficiaria e la Banca firmataria della scheda prodotto indicata in domanda dal soggetto beneficiario.

3. Il progetto di investimenti agevolato deve essere ultimato entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno da parte del soggetto beneficiario, salvo quanto previsto al punto 7 del successivo art. 15.

## Art. 15 - Erogazione delle agevolazioni

- 1. L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata al massimo in due *tranches*;
- 2. Nel caso l'investimento realizzato risulti pari al 100% dell'investimento ammesso, il finanziamento erogato sarà pari al 100% del finanziamento concesso a fronte di un ammontare di spesa effettivamente rendicontato. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) certificazione (del Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza del collegio medesimo, del Revisore Contabile iscritto all'Albo Ufficiale) attestante la regolarità e la conformità alla normativa della documentazione di spesa presentata;
  - b) prospetto riepilogativo delle spese, avente valore di autocertificazione<sup>7</sup>, con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa e del Presidente del Collegio Sindacale/Revisore Contabile che rilascia la certificazione<sup>8</sup>:
  - c) certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA con vigenza e dicitura antimafia, aggiornato ed in originale;
  - d) copia conforme delle Fatture da rendicontare anche se non ancora quietanzate come previsto al successivo comma 6;
  - e) relazione tecnica sul progetto realizzato;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il prospetto deve essere suddiviso per capitoli omogenei di spesa e dovrà essere riepilogata in un prospetto diviso in colonne riportanti:
1) nome del fornitore; 2) numero della fattura; 3) data della fattura; 4) importo imponibile; 5) data di pagamento; 6) modalità di pagamento.

- 3. nel caso l'investimento rendicontato sia inferiore a quello ammesso e quest'ultimo non risulti ancora interamente realizzato:
  - a) la prima quota, erogata a stato di Avanzamento dei lavori (SAL), dovrà essere pari almeno al 50% del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti già elencati al precedente comma 2;
  - b) la seconda quota, erogata a titolo di saldo, dovrà essere pari al rimanente importo del finanziamento concesso, a fronte di un ammontare di spesa effettivamente realizzato e rendicontato comunque pari al 100% dell'investimento ammesso, ovvero, in caso di parziale realizzazione dell'investimento, al minor importo residuo, purché l'investimento complessivamente realizzato non sia inferiore al 70% di quanto approvato e costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa e garantisca l'effettiva e corretta realizzazione del progetto. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti già elencati al precedente comma 2.
- 4. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il SALDO del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione della relativa *tranche* di finanziamento trasmettendo l'ordine alla Banca.
- 5. Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta la dicitura riportante l'indicazione del progetto agevolato cui si riferiscono.
- 6. L'erogazione del finanziamento può avvenire solo dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate. Nell'ipotesi in cui le fatture relative alle spese ammesse non siano quietanzate, le stesse verranno saldate dalla Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previo pagamento, da parte del beneficiario, dell'IVA e delle eventuali spese non oggetto del finanziamento indicate nelle fatture stesse. Al fine di procedere a tale pagamento diretto, sarà cura del beneficiario provvedere alla raccolta del consenso espresso del fornitore ed alla formalizzazione della relativa domanda a Sviluppo Lazio, che dovrà fornire alla Banca idonea autorizzazione.

- 7. L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nei casi in cui:
- 7.1 la richiesta di erogazione del SAL ovvero del 100% del finanziamento, nel caso di rendicontazione dell'intero investimento, non pervenga a Sviluppo Lazio nei sei mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'atto di impegno da parte del beneficiario;
- 7.2 la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell'investimento di cui al comma 3 dell'art. 14.

## Art. 16 - Pagamento delle rate di finanziamento

- 1. La Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze previste nel contratto, le rate del finanziamento con la medesima periodicità di pagamento delle stesse, compresi eventuali interessi moratori.
- 2. Il mancato pagamento anche parziale da parte dell'impresa beneficiaria alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, produrrà interessi moratori dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora.

Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla "Quota ordinaria Garantita" (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula de contratto di finanziamento, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata da ciascuna Banca.

## Art. 17 - Revoca delle agevolazioni

- 1. La Regione Lazio, attraverso apposito atto amministrativo, potrà revocare l'agevolazione concessa nei seguenti casi:
  - a) qualora l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;

- b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
- c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito di passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. La Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
- d) qualora l'impresa non destini l'intervento agevolativo alle finalità previste dal progetto ammesso ma ad altre non contemplate da quest'ultimo;
- e) qualora l'impresa realizzi parzialmente l'investimento e quest'ultimo sia inferiore al limite minimo del 70% rispetto a quanto approvato o non costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa;
- f) nel caso in cui i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
- g) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri nel territorio della Regione Lazio;
- h) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- i) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
- j) in caso di rinuncia dell'agevolazione da parte del beneficiario.
- 2. Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento fino a quel momento percepito e non ancora rimborsato. La Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria sia nel caso di finanziamenti assistiti da Garanzia di portafoglio che da Garanzia Individuale.
- 3. In caso di revoca parziale delle agevolazioni dovuta al mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto e) del precedente comma, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili.

- 4. Sviluppo Lazio sarà tenuta, a seguito del verificarsi di uno dei casi previsti al comma 1, ad inviare alle imprese beneficiarie una comunicazione preventiva, con indicazione dei relativi motivi, per la revoca dell'agevolazione, con lettera racc. A/R., assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n. 241/90).
- 5. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni di cui al precedente capoverso o dalla decorrenza del termine di cui al precedente co. 4, informa dell'esito della comunicazione la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti che provvede:
  - a) ad archiviare il procedimento di revoca;
  - b) alla revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione alla Banca ed a Banca Impresa Lazio.
- 6. In caso di revoca dell'agevolazione, la restituzione della Quota Agevolata, nei casi contemplati nel presente articolo 15, punto 1., lett. a), b), c), d), e), f), g), potrà realizzarsi, a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta, attraverso la concessione di forme rateali di versamento a titolo di integrale recupero degli importi erogati

## Art. 18 - Controlli ed ispezioni

- 1. In ogni fase e stato del procedimento, la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti potrà disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime.
- 2. Ai fini del monitoraggio dei progetti agevolati, l'impresa beneficiaria, per la durata del finanziamento si impegna ad inviare annualmente a Sviluppo Lazio copia del bilancio (ovvero, in caso di assenza di obbligo di redazione di bilancio, copia della dichiarazione dei redditi).

## Art. 19 – Ulteriori disposizioni

1. La Regione Lazio e Sviluppo Lazio potranno intervenire con ulteriori disposizioni al fine di favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle procedure previste nonché dei rapporti con i soggetti terzi.

## Art. 20 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90

- 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo di cui al precedente articolo 7, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
- 2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio.

## Art. 21 - Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
- 3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio all'indirizzo sopra indicato.

#### Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla vigente normativa in conformità alla quale lo stesso è stato predisposto.

## Appendice 1

#### LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

## Limitazioni ed esclusioni previsti dal Reg. CE 1998/2006 "De minimis"

- a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

#### Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Le imprese operanti nel settore degli armamenti, iscritte al registro nazionale di cui all'art. 3 della Legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, possono presentare richiesta di finanziamento sul presente Avviso per progetti che devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolti verso l'ambito applicativo civile e non riguardare i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni.

Sono altresì escluse le imprese operanti nei settori ritenuti sensibili ed esclusi dalla vigente normativa comunitaria:

- a) industria siderurgica
- b) fibre sintetiche [relativamente alle produzioni individuate dall'Allegato II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)]
- c) costruzioni navali [secondo la definizione di cui all'art. 2 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)]
- d) industria carbonifera.

Sono inoltre esclusi i soggetti operanti nei seguenti settori ATECO 2007

- T Attività di famiglie e convivenze
- U Organizzazioni e organismi extraterritoriali

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C54/13 del 4 marzo 2006

## Appendice 2

# ELENCO DEI SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA. CLASSIFICAZIONE ATECO 1991<sup>10</sup>

Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991) (vedi anche la circolare MCC n. 549/2009):

#### C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:

- 13.10 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
- 13.20 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

#### D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:

- 23.10 Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (\*);
  - (\*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro- manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. E più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm);
- 27.52 Fusione di acciaio;
- 34.10 Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:
  - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
  - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
  - fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
  - fabbricazione di autobus, filobus;
  - fabbricazione di motori per autoveicoli;
- 34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:
  - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;
- e con esclusione delle categorie:
  - 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;
  - 27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406.4 mm)
  - 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
    - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
    - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
  - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw
  - 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Le tabelle di conversione da ATECO 1991 ad ATECO 2007 sono disponibili sul sito www.istat.it

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1
- E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F Costruzioni;
- G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
- H Alberghi e ristoranti;
- I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, comprese le attività di trasporto merci su strada per conto terzi (classe Istat 1991 60.25), con esclusione delle altre attività di trasporto (merci e persone). Sono ammesse all'intervento del *Fondo* le imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (art. 5, l. 27.3.2004, n. 77).
- K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;
- M Istruzione;
- N Sanità e altri servizi sociali;
- O Altri servizi pubblici, sociali e personali.

Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis" le operazioni relative a *PMI* e *Consorzi* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

- D Attività manifatturiere, classe:
- 34.30 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori:
- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
- Le operazioni relative a PMI e Consorzi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 8 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis".

## **Appendice 3**

## Caratteristiche del finanziamento

<u>Durata</u> :	5 anni più un periodo di preammortamento.
Tipologia di finanziamento:	Mutuo chirografario
Classe di rating:	Classe 1 da rating notch da A- o superiore a BBB-
	Classe 2 da rating notch da BB+ a BB-
	Classe 3 da rating notch da B+ a B-
<u>Importo</u> :	Importo massimo, che varia in base alla Classe di rating del beneficiario pari a:
	o Euro 1.000.000,00 per la Classe 1;
	<ul> <li>Euro 750.000,00 per la Classe 2;</li> <li>Euro 500.000,00 per la Classe 3.;</li> </ul>
Erogazione:	Il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato all'art 14 del Bando.
Preammortamento:	Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione.
Ammortamento:	In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, i 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
Tasso di interesse agevolato:	Tasso fisso, applicato sulla Quota Agevolata, in misura pari allo 0,50% annuo.
Tasso di interesse ordinario:	Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria Garantita, ottenuto applicando:
	<ul> <li>in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi ciascuna Banca)</li> <li>ovvero</li> </ul>
	o in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato
	secondo la prassi di ciascuna Banca) una maggiorazione (spread) entro i livelli massimi di seguito indicati.
Spread applicabile al tasso di interesse ordinario:	Massimo applicabile, che varia in base alla Classe di rating del beneficiario pari a:
	per la Classe 1 : 1.7%;
	<ul><li>per la Classe 2 : 2.2%;</li><li>per la Classe 3 : 3.2%.</li></ul>

	Nel caso in cui eventuali disallineamenti fra la Classe indicata da Banca Impresa Lazio e quella risultante a Banca comportassero l'impossibilità per Banca di rispettare i massimali sopra indicati, è data facoltà a Banca di definire lo spread applicabile entro il massimale fissato per la Classe risultante in base ai propri sistemi di valutazione, informandone tempestivamente Banca Impresa Lazio e Sviluppo Lazio.
Commissione di Banca Impresa Lazio:	A fronte della garanzia prestata, spetta a Banca Impresa Lazio una commissione. Banca ha diritto di addebitare, in tutto o in parte, al beneficiario detta commissione, con le modalità indicate al successivo paragrafo "Spese per il beneficiario".
<u>Tasso di mora</u> :	Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria Garantita (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
	Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di ciascuna Banca o Intermediario Finanziario.
Estinzione totale anticipata:	Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria Garantita. Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata
Obblighi per il beneficiario:	<ul> <li>Presentare la documentazione indicata nell'avviso pubblico.</li> <li>Integrare la documentazione ove richiesto da Banca</li> <li>Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'avviso pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.</li> </ul>
Spese per il beneficiario:	<ul> <li>Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.</li> <li>Costo della garanzia: Banca ha diritto di addebitare al beneficiario, in tutto o in parte, la commissione di garanzia di cui al precedente paragrafo "Commissione di Banca Impresa Lazio", in misura pari all'1,50% della Quota Ordinaria Garantita ritenuta ammissibile, in sede di prima erogazione, trattenendo le relative somme dall'importo da erogare.</li> </ul>
Garanzie richieste al beneficiario:	Sulla Quota Ordinaria Garantita da Banca Impresa Lazio Banca potrà richiedere, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali, estensibili, ove necessario, all'intera compagine sociale e/o a soggetti terzi.  Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali, estensibili, ove necessario, all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico.